



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cosimo Ferraioli, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di Angri, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Angri, Rita Amarante, Luigi D'Antuono, Domenico D'Auria, Giuseppe Del Sorbo, Vincenzo Ferrara, Gianluca Giordano, Ivan Lanzione, Eugenio Lato, Pasquale Mauri, Alberto Milo, Annamaria Russo, Giacomo Sorrentino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, degli atti meglio in ricorso indicati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSIMO FERRAIOLI, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI SINDACO DEL COMUNE DI ANGRI il 15\7\2019:

avverso e per l'annullamento - previa sospensione ed emanazione di misure cautelari monocratiche:

a - della delibera di C.C. n. 34 del 21.06.2019, con la quale il Consiglio Comunale di Angri, con la votazione dei soli consiglieri di minoranza, ha deliberato di non approvare la

proposta del Responsabile UOC Servizi Finanziari, contenente il Rendiconto esercizio finanziario anno 2018;

b - della delibera di C.C. n. 46 dell'01.07.2019, con la quale il Consiglio Comunale di Angri, con la votazione dei soli consiglieri di minoranza, ha deliberato di non approvare la proposta del Responsabile UOC Servizi Finanziari, contenente il Rendiconto esercizio finanziario anno 2018;

c - della nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per i giorni 09 e 10.07.2019, nella parte in cui non è stato inserito all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018, così come richiesto sia dal Sindaco che da 10 Consiglieri Comunali;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22534/2016 del 04.07.2019, a firma del Presidente del Consiglio Comunale di Angri;

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché,

in virtù dei presenti motivi aggiunti

contro il Prefetto della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t.;

e contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento - previa sospensione ed adozione di misure cautelati ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 104/2010:

f - del decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Dott. Francesco Prencipe Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Angri 2019 ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;

g - della nota prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale è stato trasmesso il decreto sub a);

h - del decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, notificato in data 15.07.2019, con il quale il Prefetto di Salerno ha nominato quale Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'Ente, il Prefetto Alessandro Valeri, con la sospensione del Consiglio Comunale;

i – della nota di trasmissione del decreto sub h);

l - della richiesta al Ministero dell'Interno di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000, non conosciuta;

m - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che gli atti da ultimi impugnati con motivi aggiunti (nomina commissario prefettizio e avvio procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale) non sembrano determinare, in capo al ricorrente, alcun pregiudizio qualificabile di “estrema gravità ed urgenza” tale da giustificare la richiesta sospensione in sede monocratica ed inaudita altera parte;

Considerato, sotto diverso profilo, che il doveroso bilanciamento degli interessi, proprio della sede cautelare, induce comunque a far prevalere l'interesse pubblico alla celere approvazione del rendiconto di gestione, strumento

essenziale di governo, che la disposta nomina commissariale consentirebbe e che è, del resto, auspicato dallo stesso ricorrente, piuttosto che lo ius ad officium di quest'ultimo;

Considerato, da ultimo, che la già disposta fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare in relazione agli atti impugnati con il ricorso originario consentirà, in tale sede, nel contraddittorio pieno, l'esame di questioni ulteriori o sopravvenute eventualmente idonee a modificare la presente statuizione, nella ovvia impossibilità di trattare, invece, l'istanza cautelare accessiva ai motivi aggiunti, in assenza di rinuncia ai termini ad opera delle controparti processuali;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Conferma la data del 24 luglio 2019 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare con le precisazioni di cui in parte motiva.

Autorizza la notifica a mezzo pec del presente decreto come richiesto da parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 15 luglio 2019.

	Il Presidente
	Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO